



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020

Trento, 8 novembre 2019

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L'ANNO 2020**

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- considerato che il presente Protocollo definisce i rapporti finanziari tra la Provincia e gli Enti locali per il 2020 ed è quindi formulato sulle dimensioni del bilancio provinciale, strettamente correlate alla politica fiscale nazionale che verrà definita con la legge di bilancio per il 2020 e che, conseguentemente, i contenuti del presente Protocollo dovranno essere oggetto di revisione nel caso che l'approvazione della citata norma determini significative variazioni nelle risorse di cui potrà disporre la Provincia per detto esercizio;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di Protocollo di finanza locale 2020 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 6 novembre 2019 e della Giunta provinciale nella seduta dell'8 novembre 2019;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ***Mattia Gottardi***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono il seguente

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA
LOCALE PER L'ANNO 2020**

1. DISPOSIZIONI INERENTI LA PARTE CORRENTE

1.1 POLITICA FISCALE

Anche per il 2020 la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali sarà quella definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2019. Si concorda pertanto sulla prosecuzione dei seguenti interventi:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- l'aliquota agevolata dello 0,55 per cento per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000,00 euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché euro 550,00) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è superiore a 25.000 euro;
- l'esenzione dall'IM.I.S. delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale;
- la conferma della facoltà per i comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017;
- la conferma della facoltà per i comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti.

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia mette a disposizione per il 2020, per i trasferimenti compensativi a favore dei comuni derivanti dalle agevolazioni IM.I.S. introdotte negli scorsi anni e confermate per il 2020, circa 26,5 milioni di euro, così suddivisi:

- 9,8 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai comuni;
- 4 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- 3,6 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 8,7 milioni di euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;
- 300.000,00 euro circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale;
- 90.000,00 euro circa da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Agli importi sopra riportati si aggiunge il maggior stanziamento di complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita alle attività produttive del 2016, confluito nell'ambito del fondo perequativo.

1.2 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PAT E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Relativamente agli accantonamenti a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia per acquisire al bilancio statale il maggior gettito IMUP rispetto al gettito ICI, si conferma quanto già concordato in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2019.

1.3 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

La ripartizione per il 2020 dei Fondi destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è concordata come segue.

1.3.1 RISORSE COMPLESSIVE

Le risorse di parte corrente da destinare nel 2020 ai rapporti finanziari con i comuni, ammontano complessivamente a 280 milioni euro circa di cui:

- Euro 126,1 milioni circa rappresentano le risorse stanziare per le regolazioni dei rapporti finanziari tra la Provincia, il sistema delle autonomie locali e lo Stato (con un accollo da parte della Provincia di 4 milioni di euro);
- Euro 61 milioni circa (circa 2,3 milioni di euro in più rispetto al 2019) costituiscono il fondo perequativo, ai quali si aggiungono circa 14 milioni di euro quale quota di solidarietà, derivante dai comuni con maggior capacità tributaria e patrimoniale, per un totale complessivo di euro 75 milioni.

L'importo da ripartire tra i comuni nel 2020 come quota di perequativo "base" ammonta a circa 55,3 milioni di euro (comprensivo dei 14 milioni dei comuni) che sarà decurtato di circa 2 milioni di euro per il rimborso della quota interessi estinzione mutui.

Le parti convengono di modificare i criteri di riparto del fondo perequativo secondo i criteri definiti dall'Allegato 1, parte integrante di questo Protocollo.

L'incremento di circa 2,3 milioni di euro rispetto al 2019 del fondo perequativo permetterà di attutire l'impatto del nuovo modello di riparto del fondo e, comunque, di consentire ai comuni un margine di tempo adeguato al fine di introdurre misure di razionalizzazione della spesa corrente, per natura rigida.

All'interno del fondo perequativo complessivo sono ricomprese, come negli ultimi esercizi, le seguenti quote:

- euro 2,89 milioni circa quale quota per le biblioteche;
- euro 5,55 milioni circa quale trasferimento compensativo per accisa energia elettrica;

- euro 13,50 milioni circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2016-2018.
- Euro 26,5 milioni circa di trasferimenti compensativi IMIS;
- Euro 64 milioni circa di fondo specifici servizi comunali;
- Euro 0,8 milioni circa da destinare al rimborso delle quote che i comuni versano a Sanifonds.

La quota rimanente, pari a circa 1,6 milioni di euro, sarà destinata al “fondo a disposizione della Giunta provinciale” di cui all’articolo 6, c. 4, della L.P. 36/1993.

1.3.2 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Per quanto riguarda il Fondo specifici servizi comunali la quantificazione complessiva per il 2020, pari a circa 64 milioni di euro, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

<i>TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO</i>	<i>IMPORTO</i>
Servizio di custodia forestale	5.500.000,00 €
Gestione impianti sportivi *	400.000,00 €
Servizi socio-educativi della prima infanzia **	25.800.000,00 €
Trasporto turistico	1.020.000,00 €
Polizia locale	6.000.000,00 €
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000,00 €
Oneri contrattuali polizia locale	2.550.000,00 €
Trasporto urbano ordinario	22.319.000,00 €
Servizi a supporto di patrimonio dell’umanità UNESCO	50.000,00 €
TOTALE ***	64.044.000,00€

* Gli impianti beneficiari del finanziamento sono quelli in cui si pratica lo sport di alto livello, che saranno individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale sullo sport (n. 4 del 2016).

** Relativamente ai servizi per la prima infanzia, tenuto conto dei livelli di spesa degli anni precedenti, si ritiene che le risorse complessivamente stanziare sul Fondo specifici servizi permetteranno alla Provincia di mantenere costante il trasferimento pro-capite delle risorse agli enti competenti, anche eventualmente utilizzando le eccedenze sulle altre quote del fondo medesimo. Si concorda di mantenere anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’impegno a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie. In caso di mancato rispetto di questo impegno, la Provincia ridurrà i trasferimenti del 5% pro-capite.

*** Le eventuali eccedenze sulle singole quote possono essere utilizzate per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo.

Con riferimento alla quota polizia locale, si evidenzia che alcune Amministrazioni comunali hanno espresso la volontà di unificare gli attuali ambiti di polizia locale al fine costituire un unico corpo intercomunale di polizia locale e altre hanno intenzione di costituire un nuovo servizio associato di polizia locale coincidente con il territorio di Comunità. In coerenza con quanto previsto dai criteri di assegnazione della quota polizia locale (delibera G.P. n. 2330 del 2008) si rende pertanto necessario modificare la ripartizione in ambiti di polizia locale prevista dalla delibera G.P. n. 2554/2002 e s.m., prevedendo l'aggregazione degli ambiti di "Rovereto" e di "Alta Vallagarina" e la costituzione del nuovo ambito "Paganella", coincidente con il territorio della relativa Comunità, con conseguente spostamento dei relativi comuni dall'ambito "Rotaliana-Königsberg-Val di Cembra" al nuovo ambito.

1.3.3 COMUNITÀ – TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Per le Comunità il budget relativo all'anno 2020 ammonta a complessivi 125 milioni di euro, così ripartiti:

- euro 22.151.550,00 - Fondo per attività istituzionali, che comprende anche la quota da destinare al rimborso degli importi che le Comunità versano a Sanifonds e il fondo di "riserva" per fronteggiare oneri straordinari di parte corrente delle Comunità;
- euro 92.132.000,00 - Fondo socio-assistenziale;
- euro 10.760.000,00 - Fondo per il diritto allo studio.

Gli stanziamenti sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2019 e pertanto è possibile garantire per ciascuna delle tre funzioni anche per il 2020 le medesime risorse.

Si precisa che nel 2020 nell'ambito del Fondo socio-assistenziale verranno finanziati per euro 250.000,00 il progetto "Welfare KM 0", per euro 60.000,00 il progetto "Sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno" ed euro 680.000,00 sono vincolati all'attuazione dalla legge provinciale n. 8/2003 sull'handicap per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità.

Per l'integrazione del canone degli alloggi locati sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2020 ammonta ad euro 6.910.000.

Considerato che il Comune di Trento, in qualità di capofila della gestione associata dei comuni del Territorio Val d'Adige, svolge, al pari delle Comunità, le attività inerenti le politiche della casa ed in particolare quelle relative all'edilizia pubblica, si riconosce un trasferimento a sostegno delle spese di funzionamento del relativo settore che in ogni caso non può superare la misura di euro 680.000,00.

1.4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Le parti convengono di mantenere le modalità di erogazione condivise con la deliberazione n. 1327/2016 come modificata dalla deliberazione n. 301/2017, rinviando a successiva determinazione l'ammontare complessivo da erogare nel 2020 a titolo di fabbisogno convenzionale di parte corrente (mensilità) anche con l'obiettivo di ridurre gradualmente l'entità dei residui che i comuni vantano nei confronti della Provincia.

Le parti confermano, altresì, nelle more della definizione dell'ammontare complessivo da erogare per la parte corrente nel 2020, la possibilità da parte dei comuni di ricorrere ad un fondo di riserva per sopperire a comprovate esigenze di liquidità, secondo i criteri da ultimo stabiliti con la deliberazione n. 689 di data 17 maggio 2019, quantificando lo stesso in 20 milioni.

1.5 TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini.

2. SUPERAMENTO DELL'OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA

Le parti concordano sulla volontà di superare l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa dei comuni, quali enti autonomi che rappresentano le comunità locali, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o di recedere dalle stesse.

Al fine di garantire a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate la possibilità di adeguare il loro assetto organizzativo alle eventuali modifiche che potranno derivare dalla revisione o dallo scioglimento delle convenzioni, le parti concordano che l'eventuale recesso (per scioglimento o modifica della loro composizione) o modifica (revisione delle funzioni svolte in forma associata) possano produrre effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte.

Se le amministrazioni non trovano un accordo, la decisione di recesso unilaterale produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale che ha espresso la volontà di recedere dalla convenzione.

A regime le gestioni associate saranno pertanto facoltative secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento dei comuni.

A fronte del mantenimento da parte dei comuni delle gestioni associate è riconosciuta la possibilità, per ciascuno dei comuni aderenti all'ambito, di derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale relativa al 2019, secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Gli ulteriori aspetti relativi alla revisione della riforma istituzionale saranno affrontati in un distinto disegno di legge.

3. PERSONALE

3.1 ASSUNZIONI NEI COMUNI

A decorrere dal 2020, le regole per l'assunzione di personale nei comuni vengono modificate e semplificate:

a) La copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'ente, con **spesa riferita alla Missione 1** (*Servizi istituzionali, generali e di gestione*), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turn-over, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, **in via transitoria**, ossia fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. Successivamente al predetto termine il comune che non ha certificato il raggiungimento dell'obiettivo non può procedere ad assunzioni fino alla certificazione degli obiettivi di qualificazione della spesa. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

b) Per i posti la cui **spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale** è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali possono inoltre assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i comuni possono assumere personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del

posto e l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio conseguenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatesi nell'ottobre 2018.

Sono inoltre ammesse in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a:

- a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;
- b) personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali).

3.2 ASSUNZIONI NELLE COMUNITA'

Per le comunità, nelle more della revisione della legge di riforma istituzionale, si prevede il superamento dell'attuale disciplina per le assunzioni contenuto nell'articolo 8, comma 3, lett. a), della L.P. 27 dicembre 2010 e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1735 del 2018 (obbligo di verifica della compatibilità dell'assunzione con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati all'ente), e l'applicazione del criterio della sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

3.3 PROGRESSIONI VERTICALI

Le parti concordano circa l'opportunità di valutare l'inserimento nell'ambito della normativa provinciale di una disposizione volta a disciplinare, in linea con la normativa statale, la possibilità di attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione verticale riservate al personale di ruolo.

3.4 SEGRETARI COMUNALI

In coerenza con il superamento dell'obbligo di gestione associata, vengono modificati i limiti alle assunzioni di segretari nei **comuni**, per consentire la presenza di un numero di sedi coperte

presumibilmente sufficiente a far fronte alle esigenze del territorio ma anche compatibile con la capacità di spesa e le dimensioni organizzative dei comuni.

Si prevede pertanto che:

- qualora la relativa spesa sia compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione della stessa, indipendentemente dalla dimensione demografica, il comune può dotarsi della figura del segretario comunale;
- qualora la relativa spesa NON sia compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione della stessa:
 - se il comune ha una dimensione demografica inferiore a 1000 abitanti, la funzione del segretario comunale è assicurata stipulando una convenzione con altro ente con sede coperta;
 - se il comune ha una dimensione demografica superiore a 1000 abitanti, la funzione del segretario comunale può essere assicurata anche mediante assunzione, in deroga agli obiettivi di qualificazione della spesa.

Per assicurare un conveniente utilizzo delle figure segretarili già in servizio, si prevede inoltre che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dotati di proprio segretario e che non sono in convenzione, accettino l'eventuale richiesta di convenzione avanzata da comuni privi di segretario, in primo luogo provenienti da enti appartenenti al territorio della rispettiva comunità.

Per le **comunità**, nelle more della revisione della legge di riforma istituzionale, è confermato il blocco all'assunzione di un proprio segretario e il ricorso a convenzione o incarico a un segretario reggente, fatta eccezione per il caso in cui la Comunità proceda all'assunzione di un proprio segretario previa convenzione con un comune.

Al pari si prevede che i comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità, possano assumere un proprio segretario in deroga ai limiti illustrati in precedenza e riferiti al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa e limite demografico.

4. OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DEI COMUNI

4.1 PREMESSA

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione.

Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1.

La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012.

4.2 MONITORAGGIO DATI DI CONSUNTIVO 2017

Nel corso del 2018 la Provincia ha effettuato un monitoraggio sull'andamento della spesa dei Comuni al fine di valutare lo stato di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa. A tutti i Comuni è stata richiesta la compilazione di un apposito prospetto che mettesse a confronto la spesa corrente sostenuta nel 2012 con la medesima spesa riferita ai dati di consuntivo 2017, con riferimento ai servizi istituzionali, generali e di gestione sintetizzati nella funzione 1/missione 1. Fermo restando che l'obiettivo di riduzione della spesa deve essere raggiunto, per la quasi totalità dei Comuni, al 31/12/2019, il monitoraggio dà una prima rappresentazione del processo di miglioramento della spesa attuato presso ogni ente. In alcuni casi dal monitoraggio è emerso il mancato raggiungimento dell'obiettivo nell'esercizio 2017, tale risultato tuttavia non deve essere interpretato in maniera negativa in quanto potrebbe sottendere un percorso che il comune sta compiendo per il raggiungimento del risultato atteso, rilevando comunque una criticità che deve essere corretta. Il prospetto inviato dalla Provincia ha comunque evidenziato le misure che l'ente può attivare in funzione dei dati esposti da ogni comune.

Alla richiesta di monitoraggio hanno risposto 164 comuni mentre 12 comuni non hanno provveduto all'invio del prospetto richiesto.

Si riportano nella seguente tabella riepilogativa i risultati emersi dal monitoraggio.

RISULTATI DEI 164 COMUNI MONITORATI	
N° COMUNI CHE HANNO RAGGIUNTO L'OBIETTIVO	142
N° COMUNI CHE NON HANNO RAGGIUNTO L'OBIETTIVO	22
di cui:	
- n. comuni che mantengono l'invarianza della spesa sulla Missione 1 ma non raggiungono l'obiettivo sulle altre Missioni	11
- n. comuni che non mantengono l'invarianza della spesa sulla Missione 1	11
di cui:	
- n. comuni che raggiungono l'obiettivo su altre Missioni diverse dalla 1	4
- n. comuni che non raggiungono l'obiettivo su altre Missioni diverse dalla 1	7

4.3 EVOLUZIONE 2020-2024

Per gli anni 2020-2024 le parti concordano di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si propone di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019, l'obiettivo di riduzione della spesa come disciplinato nella premessa del presente paragrafo.

Le parti concordano inoltre di attribuire una "premialità" ai comuni che manterranno le gestioni associate, come definite dall'articolo 9 bis della legge provinciale 3/2006 e s.m.i., consentendo a tali comuni di aumentare entro un determinato limite, nel periodo 2020-2024, la spesa corrente contabilizzata nella Missione 1 rispetto alla medesima spesa contabilizzata nell'esercizio 2019. Sarà altresì consentito di aumentare la spesa corrente della missione 1 ai comuni che risultano con una dotazione di personale ritenuta non sufficiente sulla base di apposite analisi.

Tenuto conto che la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2019 da parte di tutti i comuni, si propone un **periodo transitorio**, che decorre dal 01/01/2020 e fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019.

Con la predetta deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno definite le modalità e i termini di definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa, sulla base delle linee guida sopra indicate.

5. POLITICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DEI COMUNI PER L'ANNO 2020

La manovra di bilancio provinciale 2020-2022 rende attualmente disponibili le seguenti risorse finanziarie per gli investimenti dei comuni:

5.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEI COMUNI

5.1.1 QUOTA EX FIM

Per la **quota ex FIM del Fondo investimenti programmati dei comuni** le risorse attualmente disponibili sono le seguenti:

- **54,37 milioni** di euro per l'anno **2020**;
- **54 milioni** di euro per l'anno **2021**;
- **54 milioni** di euro per l'anno **2022**.

Con le prossime manovre di bilancio saranno rese disponibili le ulteriori risorse sulla quota ex FIM per raggiungere l'importo previsto di **54,48 milioni di euro sul 2021** e di **54,56 milioni di euro sul 2022**.

Si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex FIM concordati con i precedenti Protocolli di finanza locale ovvero:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2020 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

5.1.2 BUDGET COMUNALE

Le parti concordano inoltre sull'opportunità di destinare una quota pari a **20 milioni di euro** per integrare il fondo per gli investimenti programmati dei comuni di cui all'art. 11 della legge provinciale in materia di finanza locale (**Budget**).

Per la ripartizione di tali risorse le parti concordano di utilizzare i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 722 del 6 maggio 2016, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e già applicati per i riparti a partire dal 2016.

Le parti concordano di ripartire tra tutti i comuni una quota di tale integrazione, pari a **17 milioni di euro**, sulla base dei medesimi criteri applicati per il riparto dell'anno 2019 ovvero applicando i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 722 del 2016, ma utilizzando per la ripartizione dell'intero importo il solo indicatore di dotazione delle infrastrutture esistenti (indicatore di stock di capitale). Anche per l'anno 2020 non trova pertanto applicazione il correttivo legato ai canoni aggiuntivi, cui era vincolato il riparto del 10 per cento delle somme complessive stanziata a budget. Per i Comuni di Trento e Rovereto la citata deliberazione già prevedeva che il riparto avvenisse esclusivamente sulla base dell'indicatore di stock.

Si concorda altresì di ripartire la quota residua, pari a **3 milioni di euro**, tra i comuni che conferiscono risorse al Fondo di solidarietà 2020. Per la ripartizione dei fondi si applicano i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 629 del 28 aprile 2017, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e già applicati per i riparti a partire dal 2017.

Con la manovra di assestamento del bilancio provinciale 2020-2022 potranno essere messe a disposizione ulteriori risorse finanziarie da destinare agli investimenti comunali (**Budget**).

Al fine di garantire un'adeguata programmazione degli interventi previsti dalle amministrazioni comunali nella nuova consiliatura, tali risorse potranno essere rese disponibili per il triennio 2020-2022.

5.2 CANONI AGGIUNTIVI

Anche per il 2020 i proventi derivanti dal versamento dei **canoni aggiuntivi** e degli importi per il finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale (i cd. canoni ambientali) previsti dalle lett. a) ed e) comma 15 quater, art. 1bis 1 della L.P. n. 4/1998, affluiscono al bilancio provinciale e sono riassegnati per l'intero gettito ai comuni e alle Comunità come previsto dall'intesa sottoscritta tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali nel 2011.

Le risorse finanziarie che saranno assegnate nell'anno 2020 ai comuni e alle Comunità dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia risultano pari a complessivi **42,6 milioni di euro**.

In pendenza del rinnovo delle concessioni inerenti le grandi derivazioni e nella conseguente indeterminatezza del termine di individuazione delle relative condizioni, la Provincia si impegna a considerare, nei prossimi protocolli d'intesa in materia di finanza locale, le grandezze finanziarie da assicurare agli enti locali per gli esercizi finanziari successivi al 2020 e fino alla nuova concessione.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO

La legge n. 243/2012 e s.m.i. (legge rinforzata ai sensi dell'art. 81, comma 6 della Costituzione) dà attuazione al principio del pareggio di bilancio, disciplinando all'articolo 9 le modalità di raggiungimento dell'equilibrio e all'articolo 10 le modalità di ricorso all'indebitamento. In particolare tale normativa esclude dalle entrate rilevanti ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, l'avanzo di amministrazione, il fondo pluriennale vincolato di entrata e l'accensione di prestiti.

Il legislatore nazionale è intervenuto in questa materia, da ultimo con la legge 145/2018, dando attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno considerato rilevanti, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. Con la legge 145/2018 gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto; in tale modo anche l'assunzione di debito, oltre all'avanzo e al fondo pluriennale vincolato, concorre al raggiungimento dell'equilibrio. Tuttavia nelle sentenze sopra citate la Corte Costituzionale non ha stabilito che il ricorso all'indebitamento è un'entrata che può essere considerata ai fini del pareggio di bilancio.

Già in sede di audizione del disegno di legge 145/2018 (novembre 2018) la Corte dei conti rilevava come considerare le poste dell'indebitamento tra quelle valide per gli equilibri fosse in contrasto con i principi stabiliti sia dall'art. 9 (che **non** ne prevede l'inclusione), sia dall'art. 10, commi 3 e ss., della legge rinforzata 243/2012 che fissa limiti e modalità per il finanziamento degli investimenti con ricorso all'indebitamento.

Si deve considerare che la legge 243/2012 è tuttora vigente non essendo stata oggetto di specifica abrogazione ed inoltre, essendo la stessa legge rinforzata ai sensi dell'art. 81, comma 6 della Costituzione, che la contrastante previsione contenuta in una legge ordinaria, quale la legge 145/2018, possa presentare profili di illegittimità.

L'entrata in vigore della legge 145/2018 ha quindi portato un periodo di profonda incertezza relativamente alla possibilità di assumere debito, laddove l'eventuale accensione di prestiti potrebbe comportare la violazione del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge 243/2012.

In mancanza di linee guida precise e al fine di adottare un comportamento contabilmente corretto, la Provincia di Trento ha quindi richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Trentino Alto Adige, in ordine alla problematica in oggetto in connessione al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e della conseguente acquisizione degli impianti.

Tale Sezione si è espressa con deliberazione n. 52/2019. Con tale provvedimento il collegio evidenzia come *“permanga l'obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di*

bilancio, sancito dalla legge n. 243/2012 interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo fra le entrate rilevanti anche l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato. In tal modo si conciliano le esigenze degli Enti territoriali a non vedersi espropriati di valide risorse finanziarie e al contempo si realizza la necessità più volte richiamata dal giudice delle leggi di dare attuazione ai trattati internazionali sulla stabilità economica dei Paesi facenti parte dell'Unione europea che pongono tra gli obiettivi di medio termine la riduzione dell'indebitamento pubblico.”

La Sezione di controllo della Corte dei conti del Trentino Alto Adige, rileva quindi che l'indebitamento non figura fra le entrate che possono essere considerate ai fini del pareggio di bilancio, ciò significa che per l'accensione di un mutuo l'ente deve verificare la permanenza del pareggio di bilancio secondo le disposizioni normative sancite dalla legge 243/2012 come interpretate dalla Corte Costituzionale.

La Corte ritiene tuttavia che considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni di legge e tenuto conto della necessità di coordinamento della finanza pubblica sia necessario sottoporre al Presidente della Corte dei conti l'opportunità di rimettere la questione alla Sezione delle Autonomie ovvero alle Sezioni riunite.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate le parti concordano di sospendere il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni fino alla decisione del Presidente della Corte dei conti e alla eventuale pronuncia delle Sezioni delle Autonomie ovvero delle Sezioni riunite.

7. ALTRI IMPEGNI

7.1 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Si prevede la proroga dei termini definiti dai commi 7 e 7 bis dell'art. 13 bis della L.P. 3/2006 relativi alla formazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO).

7.2 CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Il comma 6 bis dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990, introdotto con la legge provinciale n. 2 del 2019, esonera i Corpi dei vigili del fuoco volontari dall'obbligo di avvalersi del mercato elettronico della Provincia (MEPaT) e prevede che: *“La Provincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi.”*, demandando al Protocollo di finanza locale l'individuazione delle modalità collaborative previste dalla legge. A tal fine:

- Cassa provinciale antincendi e l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, prestano la propria consulenza in materia, ove richiesta dai Corpi, dalle Unioni distrettuali o dalla Federazione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.
- ciascun comune si impegna a garantire al Corpo o ai Corpi di pertinenza, ove richiesto, il supporto amministrativo e/o la consulenza necessaria per l'acquisto di beni e servizi.
- ciascun comune può inoltre, eventualmente, procedere agli acquisti richiesti dal Corpo, con rimborso della relativa spesa.

7.3 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

In coerenza con quanto previsto dalla seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, l'assegnazione al Consorzio dei Comuni Tarentini per l'esercizio 2020 è così determinato:

- contributo ordinario “base” provinciale (misura concessa nell'anno 2019), incrementata di euro 250.000,00 (per l'equipe di personale con funzioni tecnico organizzative);
- contributo previsto dalla normativa regionale vigente.

I contributi assegnati saranno impiegati per l'attività istituzionale del Consorzio e senza specifico vincolo di destinazione per le singole quote e saranno liquidati in misura pari al 90 per cento sulla

base dei fabbisogni trimestrali di cassa e il saldo su presentazione della documentazione prevista dal DPP 9-27/Leg. dd 5 giugno 2000.

7.4 RICONVERSIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

In linea con gli obiettivi dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 la Provincia intende attivare un fondo per la green economy per finanziare investimenti innovativi della Provincia, degli enti locali e degli altri enti del sistema pubblico provinciale.

E' in corso di valutazione una prima proposta progettuale sulla base della quale il fondo potrebbe finanziare specifici interventi di efficientamento energetico anche degli immobili comunali.

E' obiettivo della Giunta provinciale coinvolgere tutti gli enti del sistema integrato provinciale e i BIM nella definizione delle strategie del progetto oltre che nell'apporto di risorse finanziarie al fondo.

Per consentire l'avvio del progetto la Provincia ha autorizzato lo stanziamento complessivo di 10 milioni di euro (suddivisi in 10 rate).

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 8 novembre 2019

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ***Mattia Gottardi***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)

Allegato 1

REVISIONE DEL MODELLO DI RIPARTO DEL FONDO PEREQUATIVO

Uno degli obiettivi che la Giunta Provinciale si è posta, anche su istanza del sistema dei comuni attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, è quello di sottoporre a revisione il modello di perequazione utilizzato per il calcolo delle quote del Fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni (quale misura della capacità fiscale).

Per perseguire questo obiettivo è stata innanzitutto condotta un'analisi della situazione finanziaria dei comuni a fine 2017, con particolare riferimento a quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in modo da evidenziare punti di forza e di debolezza del sistema.

In particolare, l'analisi si è focalizzata sui seguenti elementi:

- andamento della spesa corrente e delle varie componenti delle entrate correnti (entrate tributarie, da trasferimenti ed extra-tributarie) nel periodo 2012-2017;
- indicatore di rigidità strutturale (rapporto tra spesa per il personale e per il servizio del debito e totale della spesa corrente);
- indicatore di dipendenza dai trasferimenti provinciali (rapporto tra entrate del titolo II e totale entrate correnti);
- equilibrio di parte corrente opportunamente corretto dalle poste di entrata di natura straordinaria e utilizzate per la copertura della parte corrente;
- andamento della spesa per il personale e dei dati relativi alla presenza effettiva di personale;
- monitoraggio inerente il raggiungimento degli obiettivi di risparmio imposti ai fini del piano di miglioramento.

Effettuando l'analisi comparata di tali elementi con l'andamento delle assegnazioni sul Fondo perequativo/solidarietà (depurato da tutte le quote specifiche e dagli effetti degli accantonamenti relativi ai gettiti IMIS da riversare al bilancio statale) sono emerse delle anomalie nell'attuale distribuzione delle risorse perequative.

In particolare, si sono rilevati da una parte i casi di alcuni comuni che ricevono trasferimenti perequativi che contribuiscono a generare stabilmente un equilibrio corrente positivo; dall'altra, si sono rilevati i casi di comuni che con l'attuale livello di trasferimenti registrano stabilmente un equilibrio corrente negativo o comunque precario.

È quindi emersa la necessità di rivedere il modello di riparto del Fondo perequativo relativo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, facendo agire con maggiore decisione criteri di riparto basati:

- da un lato su un livello di spesa standard di riferimento, stimato per ciascun comune sulla base delle proprie caratteristiche demografiche, socio-economiche e geografiche;
- dall'altro sul livello di entrate correnti proprie, in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

La **spesa standard** è stata stimata sulla base di un modello econometrico che tiene conto delle seguenti variabili:

- numero di abitanti;
- tasso di crescita (o decrescita) della popolazione residente;
- quota di popolazione da 1 a 5 anni;
- quota di popolazione over 65 anni;
- altitudine;
- superficie;
- densità della popolazione;
- numero di presenze turistiche;
- numero di unità locali (imprese)

La **capacità di entrate proprie** viene definita tenendo conto:

- del livello di entrate tributarie rispetto ad uno standard calcolato su base econometrica tenendo conto della dinamica demografica, delle presenze turistiche, della presenza di imprese, del numero di abitazioni e del reddito imponibile Irpef;
- del livello di entrate extra-tributarie rispetto ad uno standard calcolato come media della classe demografica di appartenenza.

Le quote di entrate proprie da considerare nella logica perequativa, rispetto al volume totale delle risorse provinciali destinate alla perequazione, sono individuate in modo da rispecchiare la struttura media della composizione delle entrate correnti dei bilanci comunali nel finanziamento di funzioni primarie.

Il grado di perequazione della capacità fiscale è elevato ma non completo, per non disincentivare lo sforzo di ciascun comune di reperire entrate proprie.

La quota di Fondo perequativo attribuita a ciascun comune viene quindi calcolata partendo dal dato di spesa standard del comune e

- detraendo le entrate tributarie standardizzate e considerando una quota pari all'80% della differenza tra entrate effettive ed entrate standardizzate; tale quota riduce l'assegnazione sul fondo perequativo nei casi in cui le entrate effettive sono superiori rispetto alle entrate standard e, viceversa, le incrementa nei casi in cui le entrate effettive sono inferiori alle entrate standard. In tal modo i comuni con capacità fiscale superiore rispetto alle entrate standard "cedono" una quota delle maggiori risorse in favore dei comuni con capacità fiscale inferiore allo standard;
- detraendo una quota delle entrate extra tributarie effettive.

L'applicazione del nuovo modello comporta delle variazioni significative, rispetto al 2018, delle assegnazioni ai singoli comuni: è quindi necessario operare con una **opportuna gradualità**, in modo da consentire ai singoli comuni di superare le ovvie rigidità legate alla natura corrente della spesa correlata.

A tal fine si propone una gradualità in 5 anni: le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

Per attutire ulteriormente l'impatto del nuovo modello di riparto e, comunque, per consentire agli enti un margine di tempo adeguato per introdurre, a fronte di un ridimensionamento del

trasferimento sul Fondo perequativo, le opportune misure di razionalizzazione della spesa corrente, si prevede l'assegnazione di una **quota aggiuntiva nel caso in cui la media degli ultimi tre anni disponibili del dato relativo all'equilibrio di parte corrente, tenuto conto delle variazioni del trasferimento perequativo risultanti dal nuovo modello di riparto, risulti negativa**. Si evidenzia che a questi fini il dato relativo all'equilibrio di parte corrente viene rielaborato detraendo dal corrispondente ammontare risultante dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto, le entrate di natura straordinaria applicate in parte corrente (quota ex fim, avanzo di amministrazione, altre entrate in conto capitale, trasferimenti straordinari), lo stanziamento definitivo dei fondi accantonati e le entrate di natura non ricorrente.

La quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dello squilibrio di parte corrente come sopra definito viene quantificata nella misura del:

- 90% per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- 80% per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Ciò consentirà di liberare le risorse di natura straordinaria utilizzate per la copertura di spese correnti, destinandole alla realizzazione di investimenti.

COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE DI 15.000 ABITANTI

I comuni con più di 15.000 abitanti per le loro caratteristiche non sono equiparabili ai restanti comuni del sistema.

Attualmente, infatti, questi comuni ricevono il 44,5% delle risorse complessivamente assegnate sul Fondo perequativo "base", a fronte un numero di abitanti che rappresenta il 39,7% del totale e di un livello di spesa corrente che rappresenta il 41% di quella del complesso dei comuni trentini.

Si propone pertanto un taglio proporzionale, complessivamente pari a 3.300.000 Euro in 5 anni, in modo da ridurre l'incidenza delle loro assegnazioni sul totale del fondo perequativo.

I minori trasferimenti ai comuni con più di 15.000 abitanti concorrono alla copertura della quota aggiuntiva di cui sopra a favore dei comuni con meno di 15.000 abitanti, in un'ottica di solidarietà orizzontale.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E MONITORAGGIO

Le variabili finanziarie che concorrono al riparto come sopra definito verranno aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata.

Le parti si impegnano ad effettuare annualmente un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del nuovo modello di riparto del Fondo perequativo, in esito al quale saranno concordati gli eventuali correttivi da apportare allo stesso.